

rilevato che le scelte di politica economica di questo paese si stanno orientando in modo molto marcato alla generale riduzione degli aiuti diretti alle imprese privilegiando politiche di contesto.

Esiste comunque una riflessione generale da compiere sul significato dei dati ufficiali, ovvero comparabili tra paese, sulla R&S in Italia. In generale, per molti settori non innovativi, l'attività di ricerca e sviluppo non è formalizzata all'interno dell'impresa. Specie per i settori del sistema "moda" e del sistema "casa", tipici del *Made in Italy*, l'innovazione avviene in modo incrementale, modificando i processi e i prodotti. Ad esempio, la creazione del campionario, o il cambio dell'assortimento, o l'introduzione di un nuovo modello o di un nuovo *design* è in questi settori una manifestazione di ricerca e innovazione, che non viene però colta nelle statistiche presentate. È anche vero che è la ricerca fondamentale, o di base, che permette l'appropriazione di una quota elevata della rendita "innovativa", non solo in quanto meno appropriabile (ovvero meno "copiabile") e quindi più difesa dalle norme di tutela dei diritti di brevetto, ma anche perché genera a cascata una catena di innovazioni e prodotti, che sono ovviamente più facilmente appropriabili e producibili da chi dell'innovazione base è il produttore e gestore.

In conclusione, pur in presenza di un quadro che evidenzia un minore impegno nelle attività di R&S, formale ma non necessariamente informale, in Italia, con l'obiettivo di ottimizzare le politiche di sostegno alla ricerca, è stata di recente attuata una riforma dei principali strumenti di agevolazione, che va nella direzione di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese all'attività di ricerca e sviluppo e migliorare il contenuto tecnologico del sistema industriale italiano. L'obiettivo principale perseguito è quello di creare maggiori collegamenti tra sistema della ricerca industriale e attività degli enti pubblici di ricerca stabilendo una più forte integrazione tra i due settori e lo sviluppo di sinergie sul piano della programmazione e realizzazione delle politiche.

1.2 Il nuovo sistema di sostegno nazionale alla ricerca industriale

La nuova regolamentazione in materia di sostegno pubblico all'attività di ricerca e sviluppo in Italia, ha avuto gestazione lunga e complessa, durata circa tre anni, ed ha assunto piena operatività a partire dai primi mesi del 2001.

Tale processo di revisione ha interessato sia i provvedimenti di agevolazione relativi al Fondo ricerca applicata, che vengono regolamentati dal D.Lgs 27 luglio 1999, n. 297 e dal relativo decreto di attuazione (DM 8 agosto

2000, n. 593), sia le attività di ricerca e sviluppo finanziate dal FIT che è stato riformato dalla recente direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001.

La riforma, definita con il decreto 593 ed entrata in vigore a partire dal 17 febbraio 2001, ha razionalizzato il precedente sistema, caratterizzato da un complesso pacchetto di strumenti di agevolazione rivolti alle imprese che investivano in R&S, che veniva regolato da una pluralità di norme e regolamenti susseguirsi nell'arco di trent'anni.

Le nuove disposizioni, sottoposte alla necessaria approvazione dell'Unione Europea che ne ha riscontrato la rispondenza alle regole comunitarie sulla concorrenza, eliminano tutte le precedenti normative in materia, venendo a rappresentare il testo unico che disciplina tutti gli interventi di natura pubblica in favore dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica. L'attenta e accurata revisione delle regole che presiedono al funzionamento dei due fondi FRA e FIT trova le sue motivazioni nella necessità di accordare maggiore specificità alle azioni delle due tipologie di provvedimenti, delineandone ambiti operativi, finalità specifiche e modalità attuative.

L'art. 2 del D.Lgs. 297/99, precisa infatti sulla base delle vigenti definizioni comunitarie in materia, che il sostegno accordato alle imprese dal MIUR riguarderà le *“attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente”*.

L'ambito di intervento del Ministero della Ricerca viene pertanto chiaramente distinto rispetto alla sfera di competenza del Ministero delle Attività produttive, che dalla recente riforma del proprio Fondo per l'Innovazione Tecnologica, attuata con Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2001, viene collocata nelle *“attività di prevalente sviluppo precompetitivo”*.

Il complessivo ridisegno del sistema di incentivazione alla ricerca chiarisce le modalità di accesso ai due rami della legge, promuovendo nel contempo una maggiore propensione all'attività di ricerca industriale in Italia. Il ripensamento degli strumenti FIT e FRA è infatti scaturito dall'analisi di aspetti problematici e strozzature procedurali ed attuative che i dispositivi della legge 46 andavano mostrando nel corso degli anni '90. I dati di attuazione dei due fondi facevano infatti rilevare una tendenziale riduzione degli interventi e delle risorse stanziando imponendo la revisione della disciplina vigente allo scopo di renderla più flessibile rispetto alle caratteristiche del tessuto industriale italiano.

In particolare il sistema di incentivazione basato su vincoli troppo stringenti sul piano settoriale contrasta spesso le dinamiche spontanee dell'ambiente industriale determinando sugli investimenti effetti selettivi e distorti.

La rimozione dei maggiori vincoli all'operare della normativa, oltre ad un maggior coordinamento tra i due rami della legge, ha mirato al rafforzamento di un obiettivo intermedio: quello dei rapporti tra imprese e settore pubblico. La possibilità di coinvolgere le strutture pubbliche nell'attività di ricerca delle imprese consente di creare migliori collegamenti funzionali e integrabilità tra interventi formativi e esigenze dell'attività di ricerca.

Nel complesso quindi la riforma ha perseguito l'obiettivo sia di enfatizzare il ruolo di coordinamento e indirizzo dell'Amministrazione centrale nell'attività di programmazione della ricerca, sia di sostenere in misura maggiore le caratteristiche e le esigenze espresse dal tessuto produttivo.

Nel prosieguo del documento verranno affrontate nello specifico le modalità attuative riguardanti la concessione di contributi a valere sui due fondi, con particolare attenzione all'iter normativo fatto segnare dai due procedimenti. Quindi si esporranno sinteticamente i livelli di operatività dei due fondi per l'anno 2001.

CAPITOLO 2 IL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA (FAR)

2.1 Il processo di riforma del FAR: aspetti centrali del nuovo decreto attuativo

Il Fondo speciale per la ricerca applicata (FRA) istituito dalla legge 46, e oggi divenuto Fondo per agevolazioni alla ricerca (FAR) ha rappresentato, a partire dalla fine degli anni '60, lo strumento privilegiato per le imprese o gli enti che intendessero investire in progetti di ricerca. Lungo l'arco della sua trentennale attività il fondo è stato interessato da una serie di modifiche volte a snellire gli iter procedurali e a conferire maggiore chiarezza ai diversi dispositivi di finanziamento previsti dalle normative nazionali.

Il FRA era chiamato a erogare fondi in favore di un ampio ventaglio di programmi di investimento previsti da strumenti legislativi estremamente diversificati. La complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, avviata nel 1968 con la legge 1089 e proseguita con i successivi provvedimenti (legge 46/82, legge 488/92 ecc.) di cui si dà brevemente conto nel prospetto in appendice al paragrafo, ha spesso determinato duplicazioni e sovrapposizioni inutili. Il ridisegno del sistema nazionale di sostegno alla ricerca ha conseguito sostanzialmente il riordino e la semplificazione del panorama degli strumenti disponibili: mediante la predisposizione di un testo unico regolamentatore (il D.Lgs. 297/99) sono state rese omogenee le procedure di accesso ai diversi provvedimenti esistenti e chiarite le modalità attuative e le condizioni di eleggibilità per ciascuno strumento.

Il lungo percorso di riforma che ha investito l'attività del FRA trova la sua principale motivazione nell'obiettivo di realizzare un ambiente più favorevole agli investimenti in ricerca, da parte di soggetti industriali di qualsiasi dimensione, anche se l'esigenza prioritaria resta quella di coinvolgere in misura sempre maggiore nei processi di ricerca le PMI che rappresentano il tessuto connettivo del sistema produttivo nazionale.

Gli ambiti di intervento in cui il Fondo opera comprendono le già note forme di investimento (progetti autonomamente presentati dalle imprese, progetti su bandi ministeriali, iniziative per favorire l'occupazione e la mobilità nel settore della ricerca) già dalla precedente normativa classificate in attività di tipo

“bottom-up “ e “top-down” e che ora vengono riorganizzate e disciplinate dal nuovo decreto di attuazione 593/2000.

La nuova disciplina introduce all’art. 11 una forma di sostegno innovativa prevedendo interventi finalizzati alla costituzione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (per i quali si potranno prevedere anche interventi di agevolazione al capitale di rischio).

L’altro elemento di novità è rappresentato dalla possibilità per Università e Enti pubblici di Ricerca di collaborare con le imprese per elaborare programmi di ricerca da presentare congiuntamente; in altri termini viene rimosso il vincolo che imponeva forme di associazione consortili tra i soggetti del pubblico e del privato per accedere ai finanziamenti del Fondo.

La collaborazione tra pubblico e privato viene promossa con l’intento di favorire la creazione di reti integrate di ricerca soprattutto in quelle aree dove alla presenza consistente di istituzioni pubbliche di ricerca fa riscontro una scarsa propensione delle imprese industriali ad investire in attività di ricerca.

La razionalizzazione delle diverse forme di intervento ha riguardato nel testo del decreto anche la classificazione di tutte le modalità di investimento in tre categorie, sulla base del dispositivo di selezione applicato da parte dell’Amministrazione. Gli interventi a valere sulle risorse del FAR sono pertanto di tre tipi: con procedura valutativa, negoziale o automatica.

Il prospetto che segue consente di ricondurre alle tre categorie citate i diversi strumenti che compongono il pacchetto agevolativo del FAR, (prospetto 1). Nel prospetto successivo viene infine presentato in forma schematica il complesso quadro normativo che si è susseguito nei trent’anni di attività del FRA (prospetto 2).

Prospetto 1 Un confronto tra strumenti di agevolazione del fondo FAR tra il vecchio e il nuovo ordinamento

Strumento previsto dal decreto 593/2000		Strumento previsto dalla precedente disciplina	
Tipologia di procedura	Tipologia di attività di ricerca	Tipologia di attività di ricerca	Tipologia di intervento
Valutativa	- Progetti autonomamente presentati (art. 5)	- Progetti autonomamente presentati dalle imprese (legge 46/82)	Bottom - up
	- Progetti svolti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale (art. 7)	- Progetti Eureka (legge 22/87)	Bottom - up
	- Progetti di formazione (art. 8)	- Progetti di formazione professionale (L. 67/88)	Bottom - up
	- Progetti di realizzazione di infrastrutture di ricerca in tutto il territorio nazionale (art. 9)	- Progetti per la realizzazione di centri di ricerca (previsti dalla legge 488/92 solo nelle aree depresse del paese)	Bottom - up
	- Progetti di ricerca per il recupero di competitività (art. 10)	- Progetti di riconversione di strutture di ricerca industriali (legge 451/94)	Bottom - up
	- Progetti per la nascita di nuove imprese (art. 11)	<i>Non esistente nel precedente sistema</i>	Bottom - up
Negoziale	- Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR (art. 12)	- Programmi Nazionali di ricerca (legge 46/82, art. 9)	Top - down
Automatica	- Assunzioni, borse di studio, commesse di ricerca (art. 14)	- Assunzioni di dottori di ricerca o laureati con esperienza di ricerca ("Pacchetto Treu" - legge 196/97)	Bottom - up
	- Mobilità dei lavoratori (art. 15)	- Progetti di trasferimento temporaneo (MIUR)	Bottom - up
	- Premi specifici per PMI (art. 16)	<i>Non esistente nel precedente sistema</i>	Bottom - up

Prospetto 2 Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca: breve sintesi dell'iter normativo

ATTO NORMATIVO	CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
L. 1089/68	Istituisce il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FRA) con una dotazione iniziale di 100 mld. Il Fondo concedeva agevolazioni per due tipologie di intervento: il finanziamento di progetti autonomamente presentati dalle imprese e la costituzione di specifiche società di ricerca con il compito di favorire l'incontro e l'aggregazione tra i differenti attori della ricerca nazionale. La gestione del Fondo viene dalla legge affidata all'Istituto mobiliare Italiano, mentre la responsabilità del provvedimento agevolativo è del Dipartimento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il mandato di promuovere e coordinare gli interventi pubblici mirati a sostenere la ricerca industriale.
L. 46/82	La legge provvede a rifinanziare il FRA dotandolo nel contempo di nuovi strumenti di intervento. Gli artt. 8-13 dispongono infatti l'istituzione del Programma Nazionale di Ricerca con il quale lo Stato definisce le linee prioritarie dell'attività di ricerca in Italia programmando gli interventi da implementare anche attraverso il coinvolgimento di competenze scientifiche industriali del Paese.
L. 22/87	Stabilisce la finanziabilità, a valere sul Fondo FRA, di progetti di ricerca inseriti in iniziative di cooperazione internazionale (EUREKA).
L. 67/88	Dispone la destinazione del 10% delle risorse del Fondo ad attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca. La successiva delibera di attuazione del CIPI n. 502/88 integra quanto già definito in tema di formazione prevedendo una preparazione specifica per i giovani orientata al mondo del lavoro nonché la possibilità di svolgere esperienze tecnico – pratiche in ambienti universitari e industriali, finalizzati a fornire competenze specifiche in materia di gestione ed organizzazione di progetti di ricerca.
L. 346/88	Con questa legge il FRA fornisce un contributo in conto interessi su finanziamenti, destinati a progetti di importo superiore ai 10 mld di lire, erogati direttamente dall'IMI con la propria provvista ordinaria.
L. 168/89	Nell'ambito del progetto di riforma dell'attività di sostegno alla ricerca applicata in Italia, la legge interviene a garantire migliori risultati sul piano della promozione e del coordinamento della ricerca mediante l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.
DM 8/8/97 D. leg.vo 297/99 DM n. 593 dell'8/8/2000	Questi provvedimenti introducono il riordino e la razionalizzazione degli strumenti di agevolazione alla ricerca, procedendo alla soppressione del Fondo Ricerca Applicata e alla creazione del Fondo per l'Agevolazione alla ricerca. Le nuove disposizioni attuative in vigore a partire dal 17 febbraio 2001, consentono maggiore efficienza nella gestione degli interventi e in particolare un migliore coordinamento con le attività gestite dal MAP.

2.2 Le modalità attuative del FAR

2.2.1 La gestione del FAR

Tutti gli interventi disciplinati dal decreto 593/2000 gravano su un unico fondo, il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il già noto Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, esistente dal 1968.

La novità principale sul piano procedurale, introdotta dal decreto legislativo 297/99, riguarda lo svolgimento delle attività di valutazione e gestione delle domande di finanziamento, che non sarà più affidata in via esclusiva all'IMI, come era originariamente previsto dalla legge 46/82.

La gestione contabile del fondo viene ora direttamente assunta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre per le attività di istruttoria economico-finanziaria il MIUR si avvale delle competenze di 10 raggruppamenti bancari. L'allargamento del numero degli istituti creditizi da coinvolgere nell'attività istruttoria ha lo scopo di estendere la scelta della struttura più idonea a realizzare l'esame dei progetti presentati.

Tale scomposizione delle funzioni riguardanti la gestione del Fondo risponde all'obiettivo di realizzare uno snellimento dell'iter amministrativo gestionale e una maggiore efficienza e tempestività dei meccanismi selettivi.

Per quanto concerne invece l'esame di natura tecnico scientifica delle proposte progettuali, il MIUR continuerà ad avvalersi di esperti iscritti nel proprio albo.

2.2.2 Le categorie di progetti e soggetti ammissibili

Come già accennato tutti gli interventi eleggibili ai finanziamenti di cui al decreto 593/2000, sono classificabili secondo le tre tipologie procedurali ad essi applicabili, vale a dire a procedimenti di individuazione e selezione delle iniziative di natura valutativa, negoziale o automatica.

Nell'ambito dei progetti selezionati mediante *processo valutativo* sono da annoverare gli interventi a sostegno di progetti di ricerca e/o formazione professionale autonomamente presentati dai soggetti ammissibili e che sono generalmente identificati come progetti *bottom-up*. Tale procedura viene adottata per queste domande di agevolazione, spesso caratterizzate da una certa

complessità e che richiedono pertanto da parte degli organi ministeriali una preventiva fase di valutazione, economica e scientifica, che è funzionale alla concessione dell'incentivo.

L'approccio *negoziale* è invece adottato per quei progetti, definiti come *top-down*, che vengono proposti dai soggetti beneficiari nell'ambito di programmi di intervento definiti dal Ministero direttamente o in accordo con altri enti pubblici. La procedura risulta in tutto simile a quella applicata per i progetti autonomi ma in questo caso l'intervento prende avvio da un'iniziativa ministeriale (bando di gara), cui segue la ricezione dei progetti a la loro valutazione.

Infine con *procedura automatica* vengono concesse agevolazioni in favore di PMI al fine di promuovere: l'assunzione di personale di ricerca, l'affidamento di attività di ricerca a strutture del mondo della ricerca pubblica (ivi compresi i laboratori dell'albo ministeriale), la concessione di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca; con la stessa tipologia automatica sono anche regolati i distacchi temporanei del personale di ricerca di Università e Enti di ricerca presso le PMI. Per tali interventi, in considerazione delle loro caratteristiche, è possibile prescindere da una preventiva valutazione del contenuto tecnico, e viene immediatamente concessa l'agevolazione, spostando ad una fase successiva lo svolgimento dell'attività di controllo.

Coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/99, la platea dei potenziali destinatari dei finanziamenti ha subito una semplificazione e razionalizzazione. Sono pertanto ammissibili all'agevolazione, i seguenti soggetti, purché abbiano stabile organizzazione in Italia:

- a. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
- b. imprese che esercitano attività di trasporto;
- c. imprese artigiane;
- d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più soggetti di cui alle lettere a,b,c;
- e. consorzi e società consortili, comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50 per cento di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a, b, c, d; il limite della partecipazione è fissato al 30 per cento per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti discipline comunitarie;

f. i parchi scientifici e tecnologici.

Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali è previsto inoltre che restino ammissibili anche le società di ricerca costituite con le risorse del Fondo Ricerca Applicata di cui alla legge 46/82. Si tratta di un numero limitato di soggetti per i quali il Ministero partecipa alla compagine azionaria, sebbene lo stesso decreto legislativo 297/99 ne abbia previsto l'uscita. Al completamento di tali operazioni di privatizzazione tali soggetti potranno continuare a fruire degli interventi disciplinati dal decreto 593/2000.

L'aspetto di maggiore significatività introdotto dal processo di riforma, sul piano dell'ammissibilità agli interventi, riguarda l'opportunità, finora preclusa, di presentare progetti in modo congiunto tra soggetti industriali e strutture del mondo pubblico della ricerca (Università e Enti pubblici di ricerca). Fino ad ora, le leggi consentivano tali collaborazioni solo ove assumessero la forma di una struttura consortile, oppure lasciando al soggetto pubblico un ruolo di sub-contrante. Con il decreto 593/2000, invece, l'impresa e l'Università (o l'Ente) potranno condurre in modo congiunto un singolo progetto, con evidenti vantaggi per la riuscita dello stesso. È comunque previsto che la partecipazione industriale nel progetto avvenga in misura superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso; tuttavia, tale percentuale può limitarsi al 30% ove il progetto si realizzi in una delle aree depresse del territorio nazionale.

Alla base di quest'ultima disposizione è possibile rintracciare l'obiettivo di favorire collaborazioni e promuovere reti di ricerca in zone specifiche quali le aree meridionali del paese, dove risulta consistente la presenza di istituzioni scientifiche in rapporto alle imprese che investono in attività di R & S.

2.2.3 I meccanismi di funzionamento e le caratteristiche degli interventi con procedura valutativa

La domanda di finanziamento, da presentare al MIUR secondo il modello pubblicato unitamente al decreto 593/2000, deve contenere una serie di informazioni utili ad inquadrare il progetto sul piano del possesso dei requisiti di ammissibilità e nel merito dei suoi contenuti tecnici.

La richiesta di agevolazione deve infatti illustrare in modo articolato le caratteristiche del progetto in modo che questo sia classificabile tra le tipologie di ricerca ammesse al beneficio e siano bene individuabili gli obiettivi intermedi e finali del progetto. Il richiedente deve inoltre fare emergere il carattere di novità e l'interesse industriale (non solo rispetto alla strategia aziendale ma anche nei

confronti del settore di appartenenza o intersettoriale) sottostante alla realizzazione del progetto nonché la propria capacità tecnico-economica nel condurre le attività di ricerca indicate. Si chiede inoltre una stima dell'impatto economico-occupazionale dei risultati conseguiti e una descrizione del mercato di riferimento.

Le grandi imprese devono inoltre evidenziare nello schema di domanda il carattere incentivante dell'aiuto. Tale requisito è richiesto in coerenza con il principio comunitario dell'*addizionalità* dell'intervento: le imprese devono cioè dimostrare che in assenza del finanziamento pubblico non avrebbero attivato quell'investimento o comunque lo avrebbero realizzato solo in parte e/o con tempi e modalità differenti e risultati finali più modesti. Questa caratteristica è elemento di ammissibilità al finanziamento ed è previsto il suo accertamento in via preliminare rispetto alla fase istruttoria del progetto. Nel caso delle PMI, sempre per espressa disposizione comunitaria, si presume che il principio dell'*additività* sia sempre rispettato escludendo la necessità di ulteriori verifiche in merito.

Accanto alla suddetta documentazione, il richiedente ha inoltre l'onere di dimostrare la propria affidabilità economico-finanziaria. A tal fine sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio, deve dimostrare di rispettare i vincoli imposti su due parametri: il capitale netto deve essere superiore alla metà del costo del progetto, al netto del finanziamento pubblico; gli oneri finanziari netti in rapporto al fatturato devono essere inferiori all'8 per cento.

Le PMI devono anche produrre un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di PMI individuati dalla UE. I tre parametri che debbono essere rispettati contemporaneamente sono:

- numero di dipendenti inferiore a 250;
- fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;
- non essere controllati per più del 25% da un soggetto di grandi dimensioni.

La valutazione delle domande di finanziamento, è svolta da strutture esterne al Ministero: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria, esperti scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca proposto.

Il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento è espresso da un Comitato Tecnico, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 297/99 e composto da undici membri, di cui sei designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Tecnologica e gli altri 5 designati, uno ciascuno,

dai Ministri dell'Ambiente, dell'Economia e delle Finanze, della Sanità, delle Politiche Agricole, delle Attività produttive.

Alla ricezione del progetto da parte del Ministero, segue la verifica della regolarità formale, e la sua trasmissione ad un esperto scientifico appositamente nominato dal Ministero per la valutazione del progetto e individuato all'interno dell'apposito albo ministeriale; il progetto viene trasmesso contemporaneamente a un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente nell'ambito di dieci raggruppamenti bancari convenzionati per tali compiti con il Ministero.

Nel caso di progetti proposti da grandi imprese il Comitato è chiamato a valutare preventivamente il requisito di addizionalità; ove tale esame dia esito positivo, il Comitato avvia l'istruttoria designando l'esperto scientifico.

L'esperto scientifico e la banca conducono l'istruttoria del progetto, recandosi anche presso l'impresa proponente e formulando al Ministero entro 60 giorni il proprio parere circa la finanziabilità del progetto.

In particolare, la banca valuta la capacità economico-finanziaria del proponente a condurre il progetto secondo le modalità descritte, nonché le ricadute economico-occupazionali del progetto. L'attività dell'esperto è rivolta agli aspetti scientifici dell'investimento, per valutarne il carattere di innovatività e originalità rispetto allo stato dell'arte del settore cui si riferisce il progetto, nonché la congruità e la pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto stesso.

Ricevute le relazioni istruttorie, il Ministero le trasmette alla prima riunione utile del Comitato (che si riunisce con cadenza almeno mensile): in tale sede il Comitato propone (con parere necessario ma non vincolante) al Ministero il provvedimento da adottarsi. Ove si decida per la concessione dell'agevolazione, la banca si occuperà della stipula del contratto di finanziamento e della gestione dello stesso, unitamente all'esperto.

Nel caso in cui il provvedimento ministeriale conduca ad accertare una prevalenza delle attività di sviluppo precompetitivo rispetto a quelle di ricerca industriale, il MIUR trasmette il progetto al MAP che ne ha competenza, completo di relazioni istruttorie e facendo comunque salva la data di presentazione della domanda.

Il decreto MIUR n. 593 dell'8.8.00 ha stabilito le forme delle agevolazioni e i relativi limiti nel rispetto di quanto imposto dalle normative comunitarie in tema di aiuti di Stato alla R&S. Al riguardo, la relativa disciplina comunitaria del febbraio del 1996 prevede che l'aiuto nazionale a favore della "ricerca industriale"

non debba superare il 50% (in Equivalente Sovvenzione Lorda) dei costi ammissibili; nel caso dello "sviluppo precompetitivo" il limite non deve superare il 25% (in ESL)⁴.

Il MIUR ha fissato dei limiti all'intervento, nelle varie forme previste (fondo perduto, credito agevolato, contributo in conto interessi) che, ricalcolati in termini di ESL, rispettino il limite comunitario.

Per i progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale, il MIUR mantiene la forma di intervento combinato - fondo perduto e credito agevolato - secondo i seguenti limiti:

Tabella 1. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MIUR	ESL
Ricerca industriale	25% fondo perduto + 70% credito agevolato	50%
Sviluppo precompetitivo	10% fondo perduto + 70% credito agevolato	25%

L'agevolazione nella forma del credito agevolato è a un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale; la durata del finanziamento è stabilito in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di pre-ammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Si prevede la possibilità di riconoscere un'ulteriore quota a fondo perduto pari al massimo al 25% dei costi, ove si sia in presenza di determinate condizioni, di seguito elencate:

- a) 10% per i progetti proposti da PMI;
- b) 10% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87, par.3, lett. a) del Trattato UE;
- c) 5% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87, par.3, lett. c) del Trattato UE;
- d) 10% per i progetti che prevedano una collaborazione con partner comunitari o con Università e/o Enti pubblici di Ricerca.

⁴ Il concetto di Equivalente Sovvenzione Lorda rappresenta un sistema di calcolo finalizzato a equiparare, da un punto di vista finanziario, le intensità di aiuto che i singoli Stati nazionali possono definire. Lo Stato nel fissare il proprio limite di intervento deve assicurare che tale limite, calcolato in ESL, non superi i valori imposti dalla UE.

Ove siano riconoscibili tali ulteriori agevolazioni, che comunque non possono superare il 25%, si aumenterà la quota di fondo perduto e diminuirà in misura corrispondente la quota di credito agevolato. La precedente tabella si modifica in tale misura:

Tabella 2. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso di maggiorazioni

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MIUR	ESL
Ricerca industriale	50% fondo perduto + 45% credito agevolato	75%
Sviluppo precompetitivo	35% fondo perduto + 45% credito agevolato	50%

Per favorire la crescita degli investimenti in ricerca nelle aree depresse del territorio nazionale è stata introdotta una novità rispetto alla normativa precedente: il proponente può chiedere che l'intervento del MIUR, sempre nei limiti ESL sopra indicati, assuma esclusivamente la forma del contributo a fondo perduto. In considerazione di ciò, per i progetti in questione, l'intervento assumerà la seguente articolazione:

Tabella 3. Percentuali di agevolazioni per gli interventi con procedura valutativa nel caso di intervento esclusivamente a fondo perduto

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MIUR	ESL
Ricerca industriale	50% fondo perduto sino al 75% in caso di maggiorazioni	50% (fino al 75%)
Sviluppo precompetitivo	25% fondo perduto, sino al 50% in caso di maggiorazioni	25% (sino al 50%)

Un elemento di ulteriore flessibilità nelle modalità di fruizione dell'agevolazione è la possibilità di richiedere il sostegno nella forma del contributo in conto interessi. Si tratta di una particolare forma di intervento (inizialmente prevista soltanto per i progetti di costo superiore a 10 mld di lire ora estesa a tutti progetti) che agevola il rimborso degli interessi gravanti su un finanziamento direttamente concesso da uno dei soggetti bancari a tal fine convenzionato con il Ministero. In altre parole, il finanziamento viene concesso direttamente da un soggetto bancario con la propria provvista e con le proprie modalità, cui va ad aggiungersi una quota del MIUR a fondo perduto e una quota

MIUR di contributo in conto interessi pari all'85% del tasso di riferimento vigente. In questi casi le percentuali di agevolazione risultano:

Tabella 4. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso di contributo in conto interessi

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MIUR	ESL
Ricerca industriale	25% fondo perduto + 55% credito bancario assistito da contributo MIUR in c/interessi	50%
Sviluppo precompetitivo	10% fondo perduto + 50% credito bancario assistito da contributo MIUR in c/interessi	25% (sino al 50%)

Si applicano, anche in questi casi, le agevolazioni aggiuntive che determineranno un intervento così articolato:

Tabella 5. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso di contributo in conto interessi e in presenza di maggiorazioni

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MIUR	ESL
Ricerca industriale	50% fondo perduto + 30% credito bancario assistito da contributo MIUR in c/interessi	75%
Sviluppo precompetitivo	35% fondo perduto + 25% credito bancario assistito da contributo MIUR in c/interessi	50%

Le tipologie di costo ammissibili sono:

- Spese di personale di ricerca (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
- Spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 60% del costo del personale;
- Strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote direttamente impiegate nell'attività di ricerca;
- Consulenze e prestazioni di terzi, utili allo svolgimento della ricerca.

Tutti i costi decorrono dalla data del decreto ministeriale di concessione del finanziamento e comunque dal 90° giorno successivo alla data di presentazione del progetto al MIUR. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da imprese e soggetti pubblici (Università e/o Enti pubblici di Ricerca) si prevede che questi ultimi possano rendicontare i costi marginali da essi sostenuti, a fronte

dei quali il MIUR interviene comunque con gli stessi limiti imposti ai soggetti industriali.

Gli strumenti di agevolazione previsti nell'ambito della tipologia valutativa

L'articolo 5 del decreto disciplina i *progetti di ricerca autonomamente presentati* dai soggetti ammissibili. Non esistono scadenze temporali per la presentazione delle domande né aree tematiche predefinite.

Nell'ambito di tale tipologia di intervento un'innovazione rispetto al passato riguarda il caso in cui il singolo progetto o l'insieme dei progetti presentati in un anno da un singolo richiedente superi la soglia dei 7,5 meuro (circa 15 miliardi di lire). In questo caso sono previste particolari procedure di controllo e monitoraggio che tendono a facilitare l'attività di programmazione del Ministero.

Quest'ultima disposizione è da ricondursi all'esigenza di amministrare e gestire razionalmente i fondi ministeriali e accordare priorità al finanziamento dei progetti presentati dalle PMI, che sono spesso di importi limitati. Allo stesso tempo il MIUR intende orientare la programmazione da parte delle grandi imprese della propria attività di ricerca, con l'obiettivo di indirizzare il finanziamento verso i progetti di reale interesse strategico per le aziende e per il Paese.

In considerazione di ciò, il decreto 593 all'articolo 6 prevede che i progetti di importo superiore ai 7,5 milioni di euro, o un progetto che con il proprio importo determina, unitamente ai progetti già presentati, il superamento di tale soglia, dovranno essere presentati esclusivamente in due momenti dell'anno: tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio.

Inoltre, nell'esercizio precedente, ed entro il 30 ottobre, gli stessi soggetti che intendono proporre, nell'anno successivo, progetti di tali dimensioni devono presentare al Ministero un documento illustrativo delle linee programmatiche della propria attività di ricerca e innovazione nel medio periodo. Ciò al fine di consentire al Ministero di programmare le proprie risorse, agevolando nello stesso tempo quei progetti che rientrano nelle linee strategiche dell'azienda.

Il FAR continua a finanziare (ai sensi dell'articolo 7 del decreto) i *progetti di ricerca realizzati nell'ambito di accordi intergovernativi di cooperazione* (esempio tipico è dato dall'accordo "Eureka"), così come già previsto dalla precedente disciplina con la legge 22/87. Per favorire la partecipazione italiana a tali accordi, la parte nazionale di tali progetti può essere agevolata dal MIUR con